



Al Ministro, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Istituzioni AFAM);

VISTO il decreto Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed, in particolare, il comma 177, come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 13, del decreto - legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

VISTO, altresì, il comma 177-bis dello stesso articolo 4 della legge n. 350 del 2003, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo è autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti a legislazione vigente;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 15 del 28 febbraio 2007 recante “*Procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali*”, secondo la normativa introdotta con la sopra richiamata legge n. 296/2006, articolo 1, comma 512;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche e integrazioni di contabilità e finanza pubblica;

VISTO l'art. 10, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni della L. n. 128/2013, come modificato dalla L. n. 107/2015 che prevede:

- al comma 1 “... *di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici*”
- al comma 2 bis che per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del





Il Ministro, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 311 del 2004. ...”.

- al comma 2-ter che “le modalità di attuazione del comma 2-bis sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.....”.

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 6 aprile 2018 (di seguito Decreto MEF-MIUR 6 aprile 2018), con cui, ai sensi dell'articolo 10, commi 2- *bis* e 2- *ter* del citato decreto-legge n. 104 del 2013, sono state definite le modalità di attuazione degli interventi di edilizia delle Istituzioni AFAM, prevedendo, in particolare, l'assegnazione di un contributo diretto alle Istituzioni (Programmi A) per la complessiva somma di 16 milioni di euro, relativa alla quota degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e la stipula di mutui (programmi B), per l'importo complessivo di 4 milioni di euro annui (comprensivi della quota capitale e interessi), a decorrere dall'anno 2020, mediante l'utilizzo di risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa presentazione della richiesta da parte delle Istituzioni, valutazione dei programmi presentati e approvazione della graduatoria finale;

VISTA la legge del 28 dicembre 2015, n. 208 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209 concernente il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018*”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, di approvazione del “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*”;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, di approvazione del “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 di approvazione del “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*.”;





Al Ministro, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 recante la *“Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021”*, fra cui è compreso anche il capitolo 7225 nel quale sono iscritte le risorse relative ai sopraindicati interventi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è provveduto a richiedere la conservazione dello stanziamento relativo al 2017 sul capitolo 7225 come residui di stanziamento (residui lett. F) per l'anno 2018;

VISTO il decreto del direttore della direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 24.12.2018, n. 3409 con il quale è stato disposto l'impegno relativo alle risorse disponibili per gli anni 2017 e 2018;

VISTO lo stanziamento sul capitolo 7225 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pari ad euro 4 milioni annui per l'anno 2019;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 si è provveduto a richiedere la cancellazione dello stanziamento relativo all'anno 2016 sul capitolo 7225 e la re-iscrizione del medesimo importo nella competenza del bilancio 2019;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 si è provveduto a richiedere la cancellazione dello stanziamento di € 8.000.000 relativo all'anno 2019 sul capitolo 7225 ai fini della re-iscrizione del medesimo importo nella competenza del bilancio 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1146 del 13 dicembre 2019 (di seguito, decreto MIUR n. 1146 del 2019), con cui, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto MEF- MIUR 6 aprile 2018:

- all'art.1, comma 1, è stata approvata, la graduatoria delle Istituzioni AFAM relativa ai Programmi di tipo A, che riporta, per ciascuna Istituzione, la quota di contributo massimo attribuibile, che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- all'art.1, commi 2, 3 e 4 sono state individuate, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto MEF- MIUR 6 aprile 2018 e secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 1, le Istituzioni inizialmente beneficiarie del finanziamento, sulla base dell'importo complessivamente disponibile di 16 milioni di euro, subordinatamente all'accettazione del contributo;
- all'art. 1, comma 5, sono state indicate, in coerenza con quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del Decreto MEF- MIUR 6 aprile 2018, le modalità con le quali le risorse che si rendono disponibili sono utilizzate per il finanziamento dei programmi delle altre Istituzioni presenti nella graduatoria di cui all'art. 1, comma 1;
- all'art. 1, comma 6, è stato previsto che l'autorizzazione all'erogazione dei contributi pluriennali sia disposta con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di





Al Ministro, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la nota del 2 aprile 2020, prot. 193, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo, mediante erogazione diretta, dei contributi pluriennali previsti dall'articolo 10, commi 2bis e 2ter, del decreto-legge n. 104 del 2013, per l'importo complessivo di 16 milioni di euro;

VISTA la nota del 8 maggio 2020, prot. n. 7402, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto del Ministro ha trasmesso i pareri espressi dai Dipartimenti del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato;

CONSIDERATO che le Istituzioni beneficiarie come individuate dall'art. 1, comma 2, del decreto MIUR n. 1146 del 2019 hanno provveduto all'accettazione del contributo attribuito, con gli obblighi dallo stesso derivanti, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto MEF-MIUR 6 aprile 2018, ad eccezione dell'Accademia di Belle Arti di Urbino che ha fatto presente di non potere accettare il contributo attribuito nella misura di 1.000.000 di euro;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto MIUR n. 1146 del 2019, l'importo reso disponibile dall'Accademia di Urbino è stato attribuito, a seguito di accettazione, alle seguenti istituzioni:

- al Conservatorio di Musica Ottorino Respighi di Latina, finanziato parzialmente, ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.M. n. 1146 del 2019, per l'importo di euro 158.933,00, a cui si aggiunge l'importo di euro 445.669;
- al Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma, per l'importo di euro 554.331.

CONSIDERATO che, dalle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della richiamata legge n. 350 del 2003, è risultato che dall'utilizzo mediante erogazione diretta dei contributi pluriennali oggetto del presente decreto non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;

RITENUTO di poter autorizzare, ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'utilizzo, mediante erogazione diretta, dei contributi pluriennali recati dall'articolo 10, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 107/2015;





Il Ministro, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

Articolo 1

Autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato l'utilizzo in forma diretta - come indicato nell'Allegato 1 al presente decreto, di cui fa parte integrante e sostanziale - dei contributi pluriennali di euro 4.000.000,00 annui, decorrenti dal 2016 e fino al 2019, previsti dall'articolo 10, commi 2 bis e 2 ter, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 107/2015, da parte delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) individuate dal decreto MIUR n.1146 del 2019, secondo quanto riportato nelle premesse al presente decreto, per il finanziamento degli interventi “*di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica*” secondo gli importi assegnati a ciascuna Istituzione.

Articolo 2

Erogazione dei contributi pluriennali

1. Il Ministero dell'università e della ricerca provvederà, a seguito del perfezionamento del presente provvedimento, ad adottare gli atti necessari, sul capitolo 7225 del proprio stato di previsione della spesa, ai fini dell'erogazione delle risorse.

Articolo 3

Modalità di erogazione dei contributi pluriennali

1. L'erogazione diretta dei contributi pluriennali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in relazione allo stato di avanzamento delle spese sostenute e certificate, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del Decreto MEF- MIUR 6 aprile 2018.

2. L'erogazione diretta dei contributi da parte del Ministero dell'università e della ricerca sarà effettuata in misura non eccedente l'importo dei contributi disponibili sul predetto capitolo 7225, nel limite delle risorse attribuibili ai sensi del decreto MIUR n. 1146 del 2019.





Al Ministro, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

3. In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 35, comma 18, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 a ciascuna Istituzione sarà disposta un'anticipazione pari a massimo il 20 per cento del contributo attribuito, provvedendo al graduale recupero dell'importo anticipato, in relazione allo stato di avanzamento delle spese sostenute di cui al comma 1.

4. Nei casi in cui ricorrano le fattispecie previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 8 del Decreto MEF-MIUR 6 aprile 2018 e all'esito dei relativi procedimenti di recupero delle somme che derivano da revoche del contributo accordato o da economie, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede ad autorizzare l'utilizzo delle stesse da parte delle Istituzioni presenti nella graduatoria di cui al decreto MIUR n. 1146 del 2019, non finanziate per carenza di risorse.

5. Salvo quanto previsto al comma 4, le somme eventualmente erogate che non sono utilizzate dai soggetti beneficiari dei contributi devono essere comunque versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Prof. Gaetano Manfredi

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
On.le Roberto Gualtieri

